

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE 5^a (Programmazione economica, bilancio) 6^a (Finanze e tesoro)

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2024

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(1222\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite per la programmazione dei lavori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta sospesa alle ore 17,55 riprende alle ore 18,30.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento del Governo 2.0.1000, pubblicato in allegato.

Comunica poi che sono state presentate le riformulazioni 2.0.3 (testo 2), 10.51 (testo 3), 10.0.2 (testo 2) e 16.0.5 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 1.0.1 e 7.0.51.

Ad esito dell'Ufficio di Presidenza comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo 2.0.1000, già fissato per le ore 17 della giornata odierna, è posticipato alle ore 12 di domani, martedì 24 settembre.

Comunica poi che, come richiesto dai Gruppi di opposizione, domani alle ore 10 interverrà il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo, anche in relazione ad ogni profilo di approfondimento sull'emendamento 2.0.1000 del Governo.

Informa infine che i Gruppi di maggioranza hanno preannunciato la comunicazione alla Presidenza del ritiro di propri emendamenti, per cui invita anche i Gruppi di opposizione a valutare la comunicazione del ritiro eventuale di proprie proposte emendative.

Ad integrazione delle precedenti dichiarazioni, comunica che è revocata l'improponibilità degli emendamenti 6.0.35, 6.0.36, 7.0.3, 11.0.22, 11.0.23, 11.0.24, 16.0.6, 18.0.6 e 21.0.16, che risultano pertanto proponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna delle Commissioni riunite, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

Comunica altresì che la seduta antimeridiana già convocata domani, martedì 24 settembre 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 18,40.

Art. 2

2.0.3 (testo 2)

[Orsomarso](#), [Garavaglia](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 2-bis.

(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 10, lettere a), b) e c).";

"Art. 2-ter.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
 - a. 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
 - b. 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
 - c. 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
 - d. 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
 - e. 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
 - f. 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già

dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a. 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b. 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c. 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.

8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.

10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

- a. intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2004, n. 13;
- b. applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
- c. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.

11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già

effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.

12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti di cui al comma 1 i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

15. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.".

2.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)

1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per 469.799 euro;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.».

Art. 10

10.51 (testo 3)

[Trevisi](#), [Damiani](#)

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56, apportare le seguenti modifiche:

- al primo capoverso:

dopo le parole "concessionari di pubblici servizi" aggiungere "o fornitori di servizi pubblici essenziali"; dopo le parole "controllate, che" aggiungere ", da almeno 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,";

sostituire le parole: "anche nell'ambito" con le seguenti: "esclusivamente nell'ambito";

sostituire le parole "su tutto il territorio nazionale e" con ", con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale e siano dotati";

- all'ultimo capoverso sostituire le parole "ricezione, digitalizzazione" con le seguenti "digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione".

10.0.2 (testo 2)

[Liris](#), [Matera](#), [Pugliese](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«10-bis

con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2021, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate. Per i medesimi contributi relativi alle assegnazioni avvenute dal 2022 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 145/2018 non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i dodici mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.»

Art. 16

16.0.5 (testo 2)

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Liris](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo)

1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 16,5 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28 luglio 2022, del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.

2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis,

- dopo le parole «idonee al contenimento dei cinghiali selvatici» sono aggiunte le seguenti: «; spetta alle società concessionarie di strade e autostrade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove

possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra degli stessi nei tratti in galleria»;

- dopo le parole «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 13 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 2-*quiquies*,

- le parole «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022,» sono soppresse;

- dopo le parole «si provvede» sono aggiunte le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022»;

- dopo le parole «dalla legge 28 marzo 2022, n. 25» sono aggiunte le seguenti: «, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026»;

c) dopo il comma 2-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«2-*sexies*. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il commissario è, altresì, autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, lettera c), pari complessivamente a 19,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 8,9 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e quanto a 10,6 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 19,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Programmazione economica, bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

9^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

[CALANDRINI](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo e il sottosegretario di Stato Sandra Savino per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1222\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) avverte che è stato presentato l'emendamento dei relatori 11.0.500, pubblicato in allegato.

Avverte inoltre che è stata presentata la proposta di coordinamento Coord. 1 dai relatori, pubblicata in allegato.

Comunica che è stata presentata la riformulazione 8.35 (testo 2), pubblicata in allegato.

Comunica infine che sono stati ritirati per il Gruppo Fratelli d'Italia gli emendamenti 5.0.2, 7.0.47, 8.34, 10.26, 10.0.7, 10.0.11, 10.0.16, 16.0.19, 17.0.15, 17.0.28, 17.0.34, 17.0.44, 18.0.26, 19.0.8, 19.0.19, 20.0.5 e 21.0.11.

Per il Gruppo Forza Italia sono stati ritirati gli emendamenti 1.27 (testo 2), 5.17, 6.0.18, 7.0.31, 7.0.57, 8.33, 10.5, 10.8, 10.11, 14.0.7, 14.0.8, 17.3, 17.4, 17.0.4, 17.0.10, 17.0.33, 17.0.41, 18.5 e 20.5.

Per il Gruppo Lega sono stati ritirati gli emendamenti 2.2, 2.0.2, 3.3, 6.0.27, 7.1, 7.10, 7.0.44, 7.0.59, 10.25, 10.29, 10.30, 10.35, 10.0.13, 11.0.12, 11.0.18, 11.0.20, 11.0.21, 11.0.34, 11.0.35, 15.0.4, 17.1, 17.0.9, 17.0.24, 17.0.35, 18.1, 18.0.7, 18.0.16, 18.0.20, 18.0.47, 19.0.5, 19.0.22 e 20.0.6.

Nel dare la parola al Vice Ministro, chiarisce che il suo intervento sarà limitato all'illustrazione dell'emendamento 2.0.1000 del Governo come richiesto dall'opposizione. Gli altri aspetti, su cui i Gruppi di opposizione hanno chiesto approfondimenti, potranno, invece, essere affrontati con il ministro Ciriani nell'Ufficio di Presidenza previsto per le ore 18,30.

Il vice ministro LEO evidenzia anzitutto il contesto in cui si colloca la proposta emendativa del Governo, che si collega alla riforma fiscale e in particolare all'articolo 5 della legge delega, che al comma 1, lettera a), n. 2.4), laddove si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, in misura agevolata, sulla tredicesima mensilità.

Nelle more dell'introduzione di tale regime sostitutivo, relativo ai redditi riferibili alla tredicesima, era stata inserita, nello schema di decreto legislativo che è attualmente in fase di predisposizione, l'erogazione di una indennità pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti, al ricorrere di alcune condizioni, somma che risulta sostanzialmente equivalente al risparmio che si avrà con la futura tassazione sostitutiva.

Fa presente che, nel corrente mese, sono state registrate entrate erariali superiori alle stime e che il Consiglio dei ministri ha deciso di anticipare a dicembre la misura della detassazione, per venire incontro fin d'ora alle esigenze delle famiglie meno abbienti. La norma è stata quindi espunta dallo schema di decreto legislativo e proposta ora come emendamento al decreto-legge.

Per quanto riguarda i contenuti della misura, occorre premettere che questa si basa sull'impianto dell'articolo 12 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia. Si tratta di una norma risalente agli anni '90, su cui occorrerà intervenire nella prospettiva di un aggiornamento alla realtà socio-economica odierna. Tuttavia, nelle more di tale riordino, la misura contenuta nell'emendamento prevede che il "bonus" spetti ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 28.000 euro, soglia che corrisponde a quella della prima

aliquota IRPEF vigente da quest'anno. Inoltre sono previste le condizioni di avere fiscalmente a carico il coniuge e almeno un figlio, e di avere capienza fiscale.

Si prevede che il sostituto d'imposta eroghi, insieme alla tredicesima, anche il *bonus* di 100 euro, recuperando a sua volta il credito mediante compensazione. Lo stesso sostituto d'imposta, inoltre, provvede a verificare l'effettiva spettanza dell'indennità e a recuperare, in sede di conguaglio, l'eventuale parte non spettante in base alle predette condizioni. Qualora non sia possibile il tramite del sostituto d'imposta, il contribuente che ha diritto all'indennità può recuperarla in sede di dichiarazione dei redditi.

Il Vice Ministro precisa quindi che il reddito di riferimento è quello complessivo, nel quale sono computate anche altre fonti di reddito, come ad esempio i redditi esenti dei rimpatriati, mentre non va computato il reddito della prima casa. Inoltre, l'ammontare dell'indennità va ragguagliata proporzionalmente, in ragione d'anno.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, il "*bonus*" spetta alle famiglie, anche monogenitoriali con figli a carico, ma solo in caso di vedovanza o se il figlio è affidato (o adottato) a un solo genitore o se l'altro genitore non l'ha riconosciuto. In tale caso non deve essere coniugato o essere in unione registrata, pur potendo convivere con altra persona. Le stesse condizioni valgono quindi per la famiglia di fatto, non registrata.

Infine, il requisito della capienza fiscale deriva dal fatto che l'indennità nasce come alternativa alla prevista detassazione della tredicesima mensilità. Quindi la premessa per la spettanza del *bonus* è che vi sia una tassazione su un ammontare imponibile.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) ringrazia il Vice Ministro per la chiara illustrazione della misura proposta con l'emendamento, da cui emerge una disciplina non lineare e complessa per ottenere la somma di 100 euro prima di Natale. La misura si basa su alcune condizioni quali quella di avere un coniuge a carico e di essere lavoratore dipendente, e tiene conto di tutta una serie di possibili casistiche specifiche molto articolate, rischiando spesso di creare situazioni discriminatorie. Una molto grave è quella che riguarda i PACS che, pur essendo convivenze regolamentate, non danno diritto al "*bonus*", a differenza delle convivenze non regolamentate, in presenza di un figlio. Similmente, non si comprende perché deve esservi un coniuge, quando esistono molte persone singole che convivono con un figlio e che non possono accedere al beneficio.

Né ritiene possibile giustificare le inaccettabili discriminazioni motivate dalla scarsità delle risorse, mettendo a disposizione solo 100 milioni di euro. Conclude rimarcando il carattere elettorale della misura, contraddittoria e discriminatoria.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) evidenzia come il Governo, rivendicando un orizzonte di legislatura, aveva annunciato la fine della stagione dei "*bonus* fiscali", mentre ora fa ciò che aveva negato. Chiede, pertanto, il motivo di questo nuovo "*bonus*", avente peraltro caratteristiche discriminatorie, contraddittorie e anacronistiche. Invita, quindi, il Governo a ritirare subito l'emendamento e ad affrontare, invece, una revisione dell'articolo 12 e una riforma organica del TUIR, prevista dalla delega, per adeguarlo alla realtà di oggi.

Evidenzia infine la contraddizione di offrire 100 euro in modo pasticciato e al contempo revocare gli aiuti nell'acquisto dei libri scolastici e nell'uso dei trasporti pubblici.

Un'operazione in cui il saldo sociale complessivo è chiaramente negativo.

Preannuncia, quindi, la presentazione di subemendamenti finalizzati a correggere le discriminazioni e a rispondere ai bisogni reali delle famiglie.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ringrazia il Vice Ministro per aver chiarito i dettagli della misura, che ne restituiscono un'immagine persino peggiore di quella iniziale. Anzitutto si è capito che si tratta di un anticipo, che dovrà poi essere in parte restituito in sede di conguaglio. Inoltre, è emerso che si tratta di uno spot elettorale antistorico, slegato dalla realtà, in cui, per esempio, una donna con un figlio viene esclusa dal beneficio perché non sposata.

Ritiene, invece, necessario affrontare seriamente l'impianto fiscale per rimodulare gli scaglioni in modo più progressivo e per riequilibrare i vantaggi di chi può beneficiare di sconti in sede di concordato fiscale, rispetto ai lavoratori dipendenti che contribuiscono per intero. Richiama, infine, il "*bonus* 80 euro", introdotto dal Governo Renzi, ritenendo che esso almeno era più chiaro.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) esprime profonda indignazione per la misura proposta, che definisce patriarcale, poiché pone come condizione del beneficio che uno dei due coniugi -

solitamente la donna - non lavori, ma sia a carico. Ritiene che molti dubbi sono stati chiariti dal Vice Ministro, rendendo tuttavia le discriminazioni ancor più inaccettabili.

Pone quindi ulteriori quesiti relativi alla spettanza del *bonus* in caso di figli nati da maternità surrogata (come quelli di Elon Musk, che compare come un sostenitore del Governo) e al limite dei 28.000 euro di reddito: in tal caso rileva che è violato il principio della parità orizzontale, laddove è agevolato solo il nucleo familiare monoreddito e non quello plurireddito a parità di reddito complessivo. Altri dubbi concernono la decurtazione per chi ha iniziato a lavorare durante l'anno oppure in caso di contratto *part-time*.

Ritiene, in conclusione, che si tratti di un "*bonus* famiglia tradizionale" con una chiara finalità elettorale in vista delle regionali.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) sottolinea anzitutto la limitatezza della misura, che non produrrà alcun beneficio sensibile, né per la vita dei beneficiari, né tanto meno per l'andamento macroeconomico. Invita quindi a sostituirla con misure che possano sostenere le reali esigenze di chi ha figli a carico.

Richiamate, infine, le molteplici discriminazioni già evidenziate nei precedenti interventi, si sofferma sulla grave e inutile discriminazione derivante dalla distinzione nominale tra figli adottivi e figli naturali, perché una volta adottato, il figlio, anche se non biologico, è figlio a tutti gli effetti legali, sociali e affettivi.

Il vice ministro LEO ringrazia per gli spunti emersi dagli interventi e replica evidenziando anzitutto il fatto che molte delle considerazioni critiche espresse sono ascrivibili al contesto normativo sulla base del quale è stata delineata la misura, ovvero l'articolo 12 del TUIR. Ricorda che, inizialmente l'articolo consentiva la semplice detrazione per coniuge a carico e la detrazione per figlio a carico, mentre nel corso degli anni si è stratificata una complessità normativa volta a differenziare una molteplicità di casi distinti. Condivide, quindi, l'esigenza di aggiornare l'impostazione e conferma la volontà del Governo in tale senso, ma ribadisce che la misura non poteva disattendere l'impianto vigente. Assicura, comunque, che la delega consentirà di metterci mano in modo organico.

Ribadisce, inoltre, che il "*bonus*" è stato proposto non per fini elettorali, ma per venire incontro ai percettori dei redditi più bassi in vista del Natale, come segno di attenzione a chi ha bisogno. Le numerose categorie di beneficiari sono ben individuate anche dagli organi di stampa nelle edizioni odierne. Peraltro, l'alternativa a tale misura era quella di non sfruttare le risorse aggiuntive per il 2024.

Per quanto riguarda la rimodulazione degli scaglioni, ricorda che questo è già stato fatto, avendoli ridotti a tre fasce, con benefici per i redditi medio-bassi.

Sulle condizioni di base, la logica è stata quella di voler tutelare, a legislazione vigente, chi, con un reddito inferiore a 28.000 euro ha, per di più, a carico un coniuge e dei figli.

In caso di avvicendamento nei datori di lavoro, sarà l'ultimo a corrispondere il *bonus*, mentre non si è voluto fare un'ulteriore distinzione per chi ha un contratto *part-time*.

Riguardo agli effetti economici, ritiene che questi sicuramente ci saranno, perché si prevede che il "*bonus*" verrà speso dai beneficiari durante le festività.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente [CALANDRINI](#) propone di sospendere la seduta e di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,30.

Il presidente [CALANDRINI](#), in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, preannuncia che nella seduta pomeridiana, con i pareri dei relatori e del Governo, potrà avviarsi la fase dell'esame degli emendamenti, al netto dei ritirati e degli improponibili.

Comunica inoltre che sarà convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari alle ore 18,30 di oggi.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1222](#)

Art. 8

8.35 (testo 2)

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, Allegato 3, sopprimere le seguenti voci:

2, lettera C n.4	Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci – Locomotori, carri e raccordi ferroviari	7506/1 MIT	55.000.000
2, lettera C n.5	Strade sicure – Messa in sicurezza e sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	7701/4 MIT	117.000.000

Conseguentemente:

- a. al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "578 milioni di";
- b. dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Per l'anno 2024 è disposto l'incremento, pari a 172 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."

Art. 11

11.0.500

I Relatori

Dopo l'**articolo 11**, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5:

1) le parole: "sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici";

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La Fondazione può, altresì, operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza";

b) al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della Regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto *no profit* partecipato dalla stessa Regione."

2. All'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza".

3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle Fondazioni di diritto pubblico od diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori, nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione sul proprio sito istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica della procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita, e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni ivi stabilite nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.

4. La Regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti *no profit* per la acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3, anche in deroga agli eventuali obblighi derivanti dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

Coord.1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al secondo periodo, le parole: «La comunicazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione integrativa di cui» e, al quinto periodo, le parole: «, sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato»;

al comma 4, alinea, le parole: «micro imprese» sono sostituite dalla seguente: «microimprese»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 124», dopo le parole: «commi 2 e 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «delle ZES Unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «della ZES unica»;

al secondo periodo, dopo le parole: «le regioni» e dopo le parole: «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «decreto-legge n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 124» e le parole: «decreto del Ministro per gli affari europei, il sud» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «7milioni» è sostituita dalle seguenti: «7 milioni»;

al comma 2, terzo periodo, le parole: «Le società sportive professionistiche e società» sono sostituite dalle seguenti: «Le società sportive professionistiche e le società»;

al comma 3, le parole: «Sono esclusi dalla disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni»;

al comma 4, le parole: «Dipartimento dello sport» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport», le parole: «, è pubblicato» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e le parole: «del citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento di cui al decreto»;

al comma 5, le parole: «n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023»;

al comma 7, le parole: «Dipartimento dello sport» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport».

All'articolo 5:

al comma 4, dopo le parole: «numero 1-septies)» sono inserite le seguenti: «, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «allegato 1» sono inserite le seguenti: «al presente decreto»;

al comma 5, dopo le parole: «allegato 2» sono inserite le seguenti: «al presente decreto» e dopo le parole: «23 dicembre 2020» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 7, dopo le parole: «commi 1 e 5» sono inserite le seguenti «del presente articolo».

All'articolo 7:

al comma 5, dopo le parole: «dal 2027 al 2033» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «rese indisponibili, nei rispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «rese indisponibili nei rispettivi» e le parole: «e in quelli ad essi collegati» sono sostituite dalle seguenti: «e di quelli ad essi collegati»;

al comma 2, le parole: «Piano nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari» e le parole: «comma 3, del decreto-legge n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, del citato decreto-legge n. 19»;

alla rubrica, le parole: le parole: «Piano nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «anno accademico 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno accademico 2024/2025»;

al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024», le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «decreto-legge n. 48» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 48»;

al comma 4, le parole: «articolo 11 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 11 del regolamento di cui al decreto» e le parole: «tecnologiche, e all'innovazione digitale,» sono sostituite dalle seguenti: «tecnologiche e all'innovazione digitale»;

alla rubrica, le parole: «2024-2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025».

All'articolo 10:

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 26 del» sono inserite le seguenti: «tetto unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al» e, al capoverso

5-bis, le parole: «all'articolo 26, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 del presente articolo»;

al comma 3, alinea, le parole: «di cui comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6»;

al comma 4, le parole: «di cui comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 11, le parole: «tecnico contabile» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-contabile»;

al comma 13, alinea, dopo le parole: «garantendo altresì al medesimo» è inserita la seguente: «Commissario».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo» e le parole: «del citato decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice»;

al comma 2, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo»;

al comma 5, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 12:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «comma 1-bis» è inserita la seguente: «, alinea».

All'articolo 13:

al comma 2, la parola: «accredito» è sostituita dalla seguente: «accreditamento», le parole: «decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016» e le parole: «il Ministero verifica il rispetto di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

al comma 5, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: «n. 89» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120» e dopo le parole: «Continente africano» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, le parole: «SIMEST S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SIMEST S.p.A.».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «loro conti» sono sostituite dalle seguenti: «propri conti»;

al comma 2, le parole: «Avvenuta l'apertura» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo l'apertura» e le parole: «ivi pure indicata» sono sostituite dalle seguenti: «ivi indicata».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera b), capoverso 527-quater, dopo la parola: «Qualora» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «non è migliorato» sono sostituite dalle seguenti: «non sia migliorato».

All'articolo 20:

al comma 2, lettera b), le parole: «si cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui»;

al comma 3, la parola: «30%» è sostituita dalle seguenti: «30 per cento».

All'articolo 21:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «dall'U.O.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'unità operativa» e le parole: «Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024» e, al secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 4, dopo le parole: «del comune stesso» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Programmazione economica, bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

10^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CALANDRINI comunica che sono stati presentati 23 subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo e l'ordine del giorno G/1222/5/5 e 6, pubblicati in allegato.

Invita quindi il Governo ed i relatori ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti all'articolo 1.

La sottosegretaria SAVINO propone di accantonare l'emendamento 1.1 ed esprime il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.14 e 1.24, esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 nonché sull'emendamento 1.0.4, motivando analiticamente tale orientamento.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e sull'emendamento 1.0.4 il parere conforme ai pareri resi dal Governo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) fa presente che manca ancora un quadro generale delle risorse disponibili e non è dato sapere se il Governo intende presentare ulteriori emendamenti, ritiene quindi non opportuno procedere con le votazioni degli emendamenti.

Il presidente CALANDRINI fa presente che sono state accolte tutte le richieste di approfondimento presentate dalle opposizioni; ritiene quindi opportuno procedere con la votazione almeno degli emendamenti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, ferma restando, per i restanti emendamenti, la facoltà di chiederne l'accantonamento.

Il presidente GARAVAGLIA invita la Commissione a valutare se sia opportuno procedere all'accantonamento di emendamenti sui quali i Relatori ed il Governo hanno espresso parere contrario per profili di copertura.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ricorda che l'esame da parte delle Commissioni riunite 5^o e 6^o è in sede referente e che in questa fase dell'esame del provvedimento non è previsto il parere della Commissione bilancio per i profili finanziari. Fa presente inoltre che non è ancora chiaro se il Governo intende presentare altre proposte emendative all'articolo 1. Per tali motivazioni ritiene che debbano essere consentite le richieste di accantonamento di emendamenti.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni esposte dal senatore MANCA (*PD-IDP*) e dalla senatrice PIRRO (*M5S*) e chiede sin da ora l'accantonamento dell'emendamento 1.29.

Su richiesta dei proponenti, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, verificata la presenza del numero legale di senatori, vengono posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 1.8, 1.9 (testo 2), 1.10 (testo 2), 1.11, 1.12 e 1.13.

L'emendamento 1.14, con il parere favorevole dei relatori e del Governo, posto ai voti, risulta approvato.

Si procede quindi all'accantonamento delle proposte emendative 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23.

Viene posto in votazione l'emendamento 1.24 e approvato.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-C-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.29 e ne richiede l'accantonamento.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento delle proposte emendative 1.29 e 1.30.

Il senatore **DURNWALDER** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 1.0.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con parere contrario dei relatori e del Governo, l'emendamento 2.1, posto ai voti è respinto.

La sottosegretaria **SAVINO** esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.0.3.

Il relatore **SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1 e 2.0.3 parere conforme alle valutazioni rese dal rappresentante del Governo.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.3 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

La sottosegretaria **SAVINO** propone di accantonare l'emendamento 3.1 ed esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 3.2 e 3.0.4, invita altresì i proponenti al ritiro per quanto concerne la proposta emendativa 3.0.2.

Il relatore **SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere conforme sugli emendamenti 3.1, 3.2 e sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.2 e 3.0.4.

Il senatore **DAMIANI** (*FI-BP-PPE*) chiede di accantonare l'emendamento 3.0.2.

Il senatore **DURNWALDER** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.4 e lo ritira.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.0.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

La sottosegretaria **SAVINO** propone di accantonare gli emendamenti 4.4 e 4.0.7 ed esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 4.1, 4.5, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.6, esprime altresì parere favorevole sulle proposte emendative 4.2 e 4.3.

Su tali emendamenti il relatore **SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il senatore **DAMIANI** (*FI-BP-PPE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.5.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.5, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.6 e 4.0.7.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

La sottosegretaria **SAVINO** propone di accantonare gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, e 5.23 ed esprime il parere contrario sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.18 e 5.22. Esprime altresì l'invito al ritiro da parte del Governo sulle proposte emendative 5.19 (testo 2) e 5.0.3.

Su tali emendamenti il relatore **SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere conforme.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12.

Il senatore **DURNWALDER** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira gli emendamenti 5.14 e 5.15.

Il senatore **LIRIS** (*FdI*) aggiunge la firma all'emendamento 5.19 (testo 2) e ne chiede l'accantonamento.

La senatrice **ZEDDA** (*FdI*) chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 5.19 (testo 2).

Si procede ad accantonare altresì gli emendamenti 5.16, 5.18, 5.19 (testo 2), 5.22, 5.23, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.8 e 5.0.10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

La sottosegretaria **SAVINO** esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 6.0.4, 6.0.11 e 6.0.12, ed esprime altresì l'invito al ritiro, da parte del Governo, sulle proposte emendative 6.0.3, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.24 e 6.0.26.

Il relatore **SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere conforme al parere del Governo.

Il senatore **DAMIANI** (*FI-BP-PPE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.0.9 e ne chiede l'accantonamento.

Il senatore **MANCA** (*PD-IDP*) e la senatrice **MUSOLINO** (*IV-C-RE*) aggiungono la loro firma all'emendamento 6.0.24.

Il senatore **LIRIS** (*FdI*) aggiunge la firma agli emendamenti 6.0.35 e 6.0.36, e ne chiede l'accantonamento.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.0.3, 6.0.4, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.24, 6.0.26, 6.0.35 e 6.0.36.

Data l'imminenza dell'avvio dei lavori in Assemblea, toglie la seduta dopo aver ricordato che il ministro Ciriani parteciperà all'Ufficio di Presidenza convocato alle ore 18,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 1222

G/1222/5/5 e 6

Nicita

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",

Premesso che,

le recenti vicende giudiziarie e amministrative che riguardano una parte rilevante e strategica del Polo industriale siracusano - il depuratore IAS - costituiscono l'occasione urgente per la definizione di una strategia multidimensionale che ne garantisca il futuro in un quadro di transizione energetica ed ecologica, sostenibilità ambientale, tutela della salute, rilancio dell'occupazione, riqualificazione dei lavoratori, bonifica e riconversione industriale;

il Polo industriale siracusano dispone di un sistema infrastrutturato e interdipendente, con capacità e competenze particolarmente idonee allo sviluppo di un polo mediterraneo dell'idrogeno collegato con altri siti strategici siciliani (Termini Imerese e Gela). Esso inoltre è uno dei principali siti di emissione antropogenica di CO₂ e, dunque, la sua riconversione - assieme alla riqualificazione dei lavoratori - si pone come strategica anche nel quadro di un piano nazionale per il clima e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. La scala e la dimensione temporale degli investimenti necessari sono tali da richiedere forti e non più rinviabili investimenti strategici, cooperazione pubblico-privato, confronto sinergico con i lavoratori;

la Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 104bis, comma 1-*bis*.1, quinto periodo, nella parte in cui non prevede che le misure indicate si applichino per un periodo non superiore a trentasei mesi (termine ritenuto congruo sulla base del precedente Ilva);

impegna il Governo

a valutare, alla prima occasione disponibile, l'opportunità di procedere ad una riformulazione dell'art. 104bis Disp. Att. c. p. p recependo le disposizioni della Corte, in particolare imponendo un termine massimo di consultazione delle misure prescrittive per impianti sotto sequestro giudiziario fino a sei mesi e un termine massimo di operatività degli impianti di 36 mesi;

a valutare, conseguentemente, l'opportunità di riesaminare e modificare il DPCM che qualificava IAS e Priolo Servizi scpa come infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti della società ISAB, estendendo tale condizione agli impianti (e alle relative condotte) dei grandi utenti la cui attività di depurazione è co-essenziale al funzionamento dell'IAS e, quindi, di ISAB;

a valutare l'opportunità di riesaminare e, conseguentemente, modificare il DPCM del 12/9/2023 in modo da assorbire integralmente le osservazioni della magistratura, definendo, d'intesa con la Regione, le risorse immediatamente disponibili, un cronoprogramma verificabile degli investimenti (ivi incluso il termine massimo di operatività degli impianti di cui alla decisione della Corte), un credibile un monitoraggio quotidiano effettivo, un sistema replicabile, di controlli umani e automatici, che sia efficace e bilanciato su parametri certi e definiti con criteri condivisi e pienamente rispettosi della legislazione vigente, previa consultazione con tutti gli enti e i soggetti elegibili;

conseguentemente, a valutare l'opportunità individui per IAS una nuova e semplificata struttura di Governance, con meccanismi di controllo rafforzati e garanzie di economicità nella gestione, assegnando ad IAS nuovi ruoli prospettici e nuovi finanziamenti per procedere verso una strategia di diversificazione nel campo della desalinizzazione delle acque marine nella prospettiva di liberare le risorse idriche attualmente usate dalle industrie per altri usi.

Art. 2

2.0.1000/1

Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti: "1. Al fine di sostenere le famiglie, in relazione ai costi di trasporto per studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2024, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di individuazione dei beneficiari, con priorità per le famiglie meno abbienti, di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. »

2.0.1000/2

Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente: "1. Al fine di incrementare le risorse per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è incrementato di ulteriori 100,3 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede alla ripartizione e all'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, con priorità di destinazione delle medesime in favore delle famiglie meno abbienti.»

2.0.1000/3

Pirro, Damante, Barbara Florida

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:* "A decorrere dall'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 200 euro, ai lavoratori con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.";

b) *al comma 4 sopprimere le parole da:* «su richiesta del lavoratore» *fino a:* «provvedono al recupero del relativo importo»;

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* "valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024" *con le seguenti:* "valutati in 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:* "c-bis.) Quanto a 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e

401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".

2.0.1000/4

[Pirro, Damante, Barbara Floridia](#)

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: "pari a 100 euro" con le seguenti: "pari a 200 euro" e le parole da: "lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro."*,

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 401,2 milioni di euro";*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."*

2.0.1000/5

[Manca, Tajani, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita](#)

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: "100 euro" con le seguenti: "165 euro";*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: "non superiore a 28.000 euro" con le seguenti: "non superiore a 35.000 euro";*

3) *sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità";*

4) *Sopprimere la lettera c)*

b) *al comma 4, sostituire le parole: "del coniuge e dei figli" con le seguenti: "del familiare a carico in condizioni di disabilità"*

2.0.1000/6

[Manca, Tajani, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita](#)

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: "100 euro" con le seguenti: "200 euro"*

2) *sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità"*

3) *Sopprimere la lettera c)*

b) *al comma 4, sostituire le parole: "del coniuge e dei figli" con le seguenti: "del familiare a carico in condizioni di disabilità"*

2.0.1000/7

[Pirro, Damante, Barbara Floridia](#)

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere la parola: "dipendenti";*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;*
c) *al comma 6:*

1) *all'alea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 195,3 milioni di euro";*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."*

Conseguentemente, all'articolo, sopprimere ovunque ricorra, la parola "dipendente".

2.0.1000/8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso "2-bis", al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- *all'alea, le parole "per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e di importo pari a 200 euro se il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e ha almeno un figlio riconosciuto, adottivo o affidato, alla condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi."*

- *sopprimere le lettere a), b) e c).*

Conseguentemente, al comma 6 dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

Conseguentemente, sono soppressi i commi 272 e 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213.

2.0.1000/9

[Pirro, Damante, Barbara Florida](#)

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alea, sostituire le parole da: "per i quali ricorrano congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con un reddito complessivo annuo non superiore a 35.000 euro.";*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 228,6 milioni di euro";*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 128,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."*

2.0.1000/10

[Pirro, Damante, Barbara Florida](#)

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole da: "per i quali ricorrano congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro."*;

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 200,6 milioni di euro";*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."*

2.0.1000/11

[Tajani](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: "ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni" con le seguenti: "ricorre la seguente condizione"*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: "non superiore a 28.000 euro" con le seguenti: "non superiore a 35.000 euro"*

3) *sopprimere le lettere b) e c)*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli,"*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

3) *sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "550,3 milioni di euro";*

4) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro per l'anno 2024."*

2.0.1000/12

[Manca](#), [Tajani](#), [Boccia](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: "ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni" con le seguenti: "ricorre la seguente condizione"*

2) *sopprimere le lettere b) e c)*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli,"*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "450,3 milioni di euro";*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "d) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A*

tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024."

2.0.1000/13

Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

4) alla lettera a), sostituire le parole: "non superiore a 28.000 euro" con le seguenti: "non superiore a 55.000 euro"

5) sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

6) sopprimere la lettera c)

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "del coniuge e"

c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

3) sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "288,3 milioni di euro";

4) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "d) quanto a 188 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 188 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2024."

2.0.1000/14

Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire le parole: "non superiore a 28.000 euro" con le seguenti: "non superiore a 35.000 euro"

2) sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

3) sopprimere la lettera c)

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "del coniuge e"

c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "250,3 milioni di euro";

2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2024."

2.0.1000/15

[Pirro, Damante, Barbara Floridia](#)

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "28.000 euro" con le seguenti: "35.000 euro";*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;*

c) al comma 6:

1) *all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 128,3 milioni di euro";*

3) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 28 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."*

2.0.1000/16

[Pirro, Damante, Barbara Floridia](#)

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»

c) al comma 6:

1) *all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 168,6 milioni di euro";*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."*

2.0.1000/17

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso "2-bis", al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 6 dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

Conseguentemente, sono soppressi i commi 272 e 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213.

2.0.1000/18

[Manca, Tajani, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita](#)

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

2) Sopprimere la lettera c)

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "del coniuge e"

c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "200,3 milioni di euro";

2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2024."

2.0.1000/19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

All'emendamento 2.0.1000, capoverso "2-bis", al comma 1, alla lettera b):

- dopo le parole: "effettivamente separato" inserire le seguenti: "o la parte dell'unione civile";

- sopprimere le parole: "adottivo o".

2.0.1000/20

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

All'emendamento 2.0.1000, capoverso "2-bis", al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "anche se nato fuori dal matrimonio".

2.0.1000/21

Pirro, Damante, Barbara Florida

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;

c) al comma 6:

1) all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 132,3 milioni di euro";

2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 32 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."

2.0.1000/22

Pirro, Damante, Barbara Florida

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.»;

b) al comma 6:

1) alinea, sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «130,3 milioni di euro»:

2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

2.0.1000/23

Pirro, Damante, Barbara Floridia

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo».

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Programmazione economica, bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2024

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 10,20.*

IN SEDE REFERENTE

[\(1222\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) avverte che sono stati presentati 2 subemendamenti all'emendamento dei relatori 11.0.500, pubblicati in allegato.

Comunica poi che è stata presentata la riformulazione 7.0.38 (testo 3), pubblicata in allegato.

Avverte inoltre che l'emendamento 10.0.7, già dichiarato come ritirato nella seduta antimeridiana di ieri, è da intendersi non ritirato.

Propone poi di sospendere la seduta e di convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori delle Commissioni riunite in relazione all'esame del disegno di legge n. 1222 (recante la conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, relativo a misure urgenti di carattere fiscale).

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 10,40.

Il presidente [CALANDRINI](#), nel riassumere le risultanze dell'Ufficio di Presidenza poc'anzi conclusosi, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana delle Commissioni riunite, già convocata per le ore 15.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta delle Commissioni riunite 5ª e 6ª già convocata per oggi, mercoledì 25 settembre 2024, alle ore 15, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 10,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1222](#)

Art. 7

7.0.38 (testo 3)

[Russo](#), [Liris](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Disposizioni di personale sanitario e sociosanitario)

1. All'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, le parole da "Resta fermo" a "effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati".

Art. 11

11.0.500/1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 11.0.500, al capoverso "Articolo 11-bis, al comma 3, al quinto periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole "salvaguardando i livelli occupazionali".

11.0.500/2

[Nicita](#)

All'emendamento 11.0.500, al capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, tenendo conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con la partecipazione di un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città di Siracusa avente ad oggetto la ricognizione, da concludersi entro i successivi 30 giorni, dei maggiori costi e degli ulteriori finanziamenti già attivati per l'esecuzione dell'opera rispetto a quanto previsto dall'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 195 1988, n. 67.>"

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Programmazione economica, bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2024
12^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 12,05.*

IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) propone di sospendere la seduta e di convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori delle Commissioni riunite in relazione all'esame del disegno di legge in titolo.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 12,25.

Il PRESIDENTE riassume le risultanze dell'Ufficio di Presidenza appena terminato. In particolare, per le ore 18 della giornata odierna il Governo dovrebbe completare la propria istruttoria su una considerevole parte dei pareri sugli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge. A tale proposito, propone pertanto di convocare una seduta alle ore 18,30 di oggi per l'esame di tale prima quota di proposte emendative.

Sugli emendamenti restanti, invece, il Governo potrebbe terminare l'attività istruttoria - ed essere pertanto in grado di esprimere parere - entro venerdì 27 settembre. Al riguardo, prospetta la convocazione di due ulteriori sedute delle Commissioni riunite per domenica 29 settembre, per concludere le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno e conferire il mandato ai relatori, dopo l'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio delle proposte approvate.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte poi che sono stati presentati gli emendamenti 10.500 e 10.501 dei relatori, pubblicati in allegato.

Comunica quindi che sono stati presentati 5 subemendamenti all'emendamento 10.500 dei relatori, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che sono state presentate le riformulazioni 2.0.3 (testo 3) e 11.0.500/2 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresì che è stato successivamente ritirato l'emendamento dei relatori 10.501.

Comunica infine che è stata revocata l'improponibilità dell'emendamento 6.0.1, che risulta pertanto proponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate oggi, alle ore 18,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

Art. 2

2.0.3 (testo 3)

[Orsomarso](#), [Garavaglia](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 2-bis.

(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 10, lettere a), b) e c).";

"Art. 2-ter.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
 - a. 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
 - b. 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
 - c. 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
 - d. 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
 - e. 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
 - f. 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già

dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a. 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b. 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c. 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.

8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.

10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

- a. intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2004, n. 13;
- b. applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
- c. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.

11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già

effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.
12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo."

Art. 10

10.500/1

[Nicita](#)

All'emendamento 10.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 13-bis, sopprimere le parole da: "nonché" fino a: "della Regione".

b) dopo il capoverso 13-bis, aggiungere i seguenti: "13-ter. In considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi del deficit idrico in Sicilia, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore della Regione Sicilia.

13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, si provvede mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

c) sopprimere le seguenti parole: "Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)."

10.500/2

[Musolino](#), [Fregolent](#), [Paita](#)

All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma «13-bis» sostituire le parole da: «all'articolo 14-quater» con le seguenti: «è riconosciuto un contributo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

10.500/3

[Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#)

All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma «13-bis» sostituire le parole «le parole: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse» con le seguenti: «dopo le parole "decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36," sono inserite le seguenti "del principio di tutela della concorrenza"».

10.500/4

[Fregolent](#), [Musolino](#), [Paita](#)

All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma «13-bis» sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dei principi di cui alla legge 21 giugno 2022, n. 78"».

10.500/5

[Fregolent](#), [Paita](#), [Musolino](#)

All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma «13-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, continuano ad applicarsi per i progetti, le opere e gli investimenti che non siano stati approvati dalle istituzioni europee nell'ambito del PNRR»

10.500

I Relatori

All'articolo 10, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) nel settore dei rifiuti e di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione Siciliana, nonché in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-*quater*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse».

Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)».

10.501

I Relatori

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del potenziamento dell'esercizio di vigilanza della Covip, tenuto conto delle accresciute competenze e responsabilità derivanti anche dal processo di adeguamento al quadro regolatorio internazionale e di fonte UE, nonché della conseguente necessità di garantire continuativa informativa nei confronti del Ministero del lavoro in ordine alle analisi dei rischi del sistema previdenziale per quanto di competenza, al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole: "da un presidente e da due membri" sono sostituite dalle seguenti: "da un presidente e da quattro membri". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei due componenti aggiuntivi secondo la procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 come modificato dal presente comma.».

Art. 11

11.0.500/2 (testo 2)

[Nicità](#)

Al capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, tenendo conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero

della salute, con la partecipazione di un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città di Siracusa avente ad oggetto la ricognizione, da concludersi entro i successivi 30 giorni, dei maggiori costi e degli ulteriori finanziamenti già attivati per l'esecuzione dell'opera rispetto a quanto previsto dall'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 195 1988, n. 67.>"

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Programmazione economica, bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2024

13^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **CALANDRINI** comunica che gli emendamenti 10.8 e 18.5 sono da intendersi come non ritirati. Avverte inoltre che gli emendamenti i quali non saranno oggetto di trattazione nel corso della seduta dovranno essere considerati ulteriormente accantonati, al netto di eventuali ritiri.

I RELATORI e il sottosegretario SAVINO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 7.0.1, 7.0.24, 9.6, 10.38, 12.2, 13.1, 16.6, 17.0.46, 18.0.12, 19.1, 19.2, 19.3, 19.7, 21.2 e 21.0.7.

Posto in votazione l'emendamento 5.2, risulta approvato.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei voti.

In esito a successive e distinte votazioni sono poi accolti gli emendamenti 7.0.1, 7.0.24, 9.6 (all'unanimità) e 10.38.

Con successive e separate votazioni, le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti 12.2, 13.1 e 16.6.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

Si passa alla votazione congiunta degli emendamenti 17.0.46, 18.5, 18.6 e 18.7 di identico contenuto e 18.0.12, i quali vengono sottoscritti da tutti i Commissari e, quindi, approvati all'unanimità.

Posti congiuntamente in votazione e sottoscritti da tutti i Commissari, risultano approvati all'unanimità gli emendamenti 19.1 e 19.2. Analogamente, senza ulteriori firmatari, sono approvati gli emendamenti 19.3, 19.7 e 21.2.

L'emendamento 21.0.7, sottoscritto da tutti i Commissari, è a sua volta messo ai voti e accolto all'unanimità.

Si passa quindi alla trattazione dell'emendamento 2.0.1000 del Governo e relativi subemendamenti.

Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario su tutti i relativi subemendamenti, che, posti successivamente in votazione, sono respinti.

Con il parere favorevole dei RELATORI, è quindi posto in votazione l'emendamento 2.0.1000, che risulta accolto.

Il presidente **CALANDRINI** dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,55, riprende alle ore 19,10.

La rappresentante del GOVERNO presenta proposte di riformulazione relativamente agli emendamenti 3.1, 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 11.0.27, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.5, 17.0.6, 18.2, 18.3, 18.4, 18.0.42, 18.0.43, 21.0.6, 20.0.4, 20.0.7, 10.0.7, 10.50, 18.0.46 e 7.0.40, le quali sono accolte dai rispettivi presentatori e pubblicati in allegato come testi 2.

Il senatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE), rilevando l'identità degli emendamenti 17.0.2, 17.0.3, 17.0.5 e 17.0.6 con l'emendamento 17.0.4, fa presente che questo non deve più intendersi ritirato ed è a sua volta riformulato in un testo 2.

Sui testi 2 conseguenti i RELATORI esprimono parere favorevole.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 3.1 (testo 2) e approvato:
il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

Successivamente le Commissioni riunite approvano l'emendamento 5.1 (testo 2).

Sono posti in votazione congiunta gli emendamenti 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.9 (testo 2) e 5.10 (testo 2), sottoscritto dal senatore **PATTON** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), i quali sono approvati all'unanimità.

Il senatore **NICITA** (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 11.0.27 (testo 2), rilevando che la proposta sottrae risorse agli interventi a favore della digitalizzazione nell'ambito del PNRR, peraltro in assenza di confronto con la Commissione europea.

Posto in votazione, l'emendamento 11.0.27 (testo 2) è quindi accolto.

Il senatore **PATTON** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 17.0.5 (testo 2).

Gli emendamenti 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 (testo 2), 17.0.4 (testo 2), 17.0.5 (testo 2) e 17.0.6 (testo 2) sono quindi posti in votazione congiuntamente e approvati.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

Il senatore **PATTON** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la firma all'emendamento 18.4 (testo 2).

Sono posti in votazione congiunta gli emendamenti 18.2 (testo 2), 18.3 (testo 2) e 18.4 (testo 2), che le Commissioni riunite approvano all'unanimità.

Il senatore **PATTON** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 18.0.43 (testo 2).

Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 18.0.42 (testo 2), 18.0.43 (testo 2) e 21.0.6 (testo 2), sottoscritto dal senatore **Claudio BORGHI** (*LSP-PSd'Az*).

Il senatore **NICITA** (*PD-IDP*) fa presente che la riformulazione reca un vincolo non accettabile in relazione alle procedure di spesa degli enti locali e dichiara il voto contrario.

Le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti 18.0.42 (testo 2), 18.0.43 (testo 2) e 21.0.6 (testo 2) di identico contenuto.

L'emendamento 20.0.4 (testo 2), al quale aggiungono le rispettive firme i rappresentanti di tutti i Gruppi, è posto ai voti e accolto.

Si passa quindi alla votazione congiunta degli emendamenti 20.0.7 (testo 2), 10.0.7 (testo 2), 10.50 (testo 2), 18.0.46 (testo 2) e 7.0.40 (testo 2), di identico contenuto, che risultano infine approvati.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

Fa quindi presente che restano ancora accantonati tutti i restanti emendamenti ancora in fase di istruttoria da parte del Governo e che pertanto le votazioni proseguiranno nella prossima seduta.

Il ministro CIRIANI preannuncia la presentazione di un ulteriore emendamento da parte del Governo, in recepimento ad istanze presentate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, riguardante la semplificazione dei pagamenti nell'ambito dell'attuazione del PNRR, attualmente oggetto di confronto.

Dopo un intervento del senatore **MANCA** (*PD-IDP*), su proposta del **PRESIDENTE**, le Commissioni convergono nel fissare il termine per eventuali subemendamenti due ore dopo la trasmissione ai Gruppi dell'emendamento testé preannunciato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il presidente **CALANDRINI** avverte che le Commissioni riunite sono convocate per ulteriori sedute alle ore 11 e alle ore 14 di domenica 29 settembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 19,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1222

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Maffoni, Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» con le seguenti: «Fino alla data di applicazione», sostituire le parole: «possono ritenersi applicabili» con le seguenti: «possono essere applicate» e dopo le parole: «n. 633,» inserire le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021».

Art. 5

5.1 (testo 2)

[Maffoni, Giorgis](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» con le seguenti: «Fino alla data di applicazione» e dopo le parole: «n. 633 del 1972,» inserire le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021».

5.6 (testo 2)

[Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

All'articolo 5, al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita»

5.7 (testo 2)

[Naturale, Sabrina Licheri](#)

All'articolo 5, al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita»

5.8 (testo 2)

[De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso](#)

All'articolo 5, al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita»

5.9 (testo 2)

[Tajani](#)

All'articolo 5, al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita»

5.10 (testo 2)

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Patton](#)

All'articolo 5, al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita»

Art. 7

7.0.40 (testo 2)

[Pirro, Barbara Florida](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.

2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-*bis*, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.

4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

6. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole "due mesi" dalle seguenti: "un mese";

b) al secondo periodo, le parole «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».

7. L'articolo 12-*bis*, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

Art. 10

10.50 (testo 2)

De Poli

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli

incarichi di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.

2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-*bis*, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.

4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

6. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "*sei mesi*" sono sostituite dalle seguenti: "*un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche,*" e le parole "*due mesi*" dalle seguenti: "*un mese*";

b) al secondo periodo, le parole «*Nel biennio successivo alla*» sono sostituite dalle seguenti: «*Nei tre anni dalla*».

7. L'articolo 12-*bis*, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

10.0.7 (testo 2)

[Matera](#), [Liris](#), [Castelli](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.

2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il

sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-*bis*, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.

4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

6. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "*sei mesi*" sono sostituite dalle seguenti: "*un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche,*" e le parole "*due mesi*" dalle seguenti: "*un mese*";

b) al secondo periodo, le parole «*Nel biennio successivo alla*» sono sostituite dalle seguenti: «*Nei tre anni dalla*».

7. L'articolo 12-*bis*, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

Art. 11

11.0.27 (testo 2)

[Liris, Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Articolo 11-*bis*

1. Tenuto conto delle modifiche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 7 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa/Horizon Europe. Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024 che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 assunte con riferimento alla misura "Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa/Horizon Europe".

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali del programma di cui al comma 1, primo periodo, nel rispetto del cronoprogramma

finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa/ Horizon Europe" nella decisione di esecuzione del Consiglio adottata l'8 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. »

Art. 17

17.0.2 (testo 2)

[Iannone](#), [Liris](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

17.0.3 (testo 2)

[Manca](#), [Tajani](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Zambito](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

17.0.4 (testo 2)

[Damiani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

17.0.5 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Patton

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

17.0.6 (testo 2)

Croatti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

Art. 18

18.2 (testo 2)

Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini

Apportare la seguente modificazione:

al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili« e successivi rifinanziamenti";

18.3 (testo 2)

Pogliese, Russo, Liris, Orsomarso

Apportare la seguente modificazione:

al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili« e successivi rifinanziamenti";

18.4 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Apportare la seguente modificazione:

al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili« e successivi rifinanziamenti";

18.0.42 (testo 2)

Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

"Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis"

1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti, è stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

18.0.43 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Patton

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

"Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis"

1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti, è stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

18.0.46 (testo 2)

Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.

2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.

4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di

disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole "due mesi" dalle seguenti: "un mese";

b) al secondo periodo, le parole «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».

7. L'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

Art. 20

20.0.4 (testo 2)

[Orsomarso](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al comma 2 dell'art. 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023 n.136, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

20.0.7 (testo 2)

[Liris](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.

2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la

richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.

4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole "due mesi" dalle seguenti: "un mese";

b) al secondo periodo, le parole «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».

7. L'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

Art. 21

21.0.6 (testo 2)

[Liris](#), [Orsomarso](#), [Claudio Borghi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

"Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis"

1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti, è stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Programmazione economica, bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024

14^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 settembre.

Il presidente CALANDRINI comunica che sono stati presentati l'emendamento 18.0.1000 del Governo, il subemendamento 18.0.1000/1 e gli ordini del giorno G/1222/6/5 e 6 e G/1222/6/ 5 e 6 (testo 2), pubblicati in allegato.

Avverte che si procederà innanzitutto con l'esame degli emendamenti 10.14, 10.28, 10.51 (testo 3) e 14.4, nonché degli identici emendamenti 17.2, 17.0.7, 17.0.12, 17.0.49 e 17.0.50: si tratta di proposte emendative che saranno poste ai voti nel testo originariamente presentato.

Si passerà, quindi, all'esame degli emendamenti 6.0.35 e 6.0.36, degli identici emendamenti 7.0.2 e 20.0.1, degli ulteriori emendamenti 7.0.38 (testo 3) e 7.0.49, degli identici emendamenti 8.0.3 e 10.0.2 (testo 2), nonché delle proposte emendative 10.33, 10.0.9, 10.0.21, 14.1, 16.0.5 (testo 2), 10.500 e 11.0.500, oggetto di riformulazione.

Dispone, infine, l'accantonamento degli emendamenti 2.0.3, 8.0.5 e 14.7, in attesa del completamento delle istruttorie con il Governo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Ha la parola la sottosegretaria SAVINO, la quale esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.14, 10.28, 10.51 (testo 3), 14.4 e 17.2 (identico agli emendamenti 17.0.7, 17.0.12, 17.0.49 e 17.0.50).

Esprime quindi parere favorevole, a condizione di riformulare gli emendamenti 6.0.35, 6.0.36, 7.0.2 (identico a 20.0.1), 7.0.38 (testo 3) (identico a 7.0.49), 8.0.3 (identico a 10.0.2 (testo 2)), 10.33, 10.0.9, 10.0.21, 14.1, 16.0.5 (testo 2), 10.500 e 11.0.500 in nuovi testi che sono messi a disposizione delle Commissioni riunite.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo su tutte le suddette proposte emendative.

Si passa alla votazione.

In esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 10.14, 10.28, 10.51 (testo 3) e 14.4 sono approvati.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi sull'emendamento 10.28.

Posti congiuntamente in votazione, sono indi accolti all'unanimità gli identici emendamenti 17.2, 17.0.7, 17.0.12, 17.0.49 e 17.0.50.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di sospendere la seduta al fine di consentire ai Commissari di prendere visione delle proposte di riformulazione del rappresentante del Governo.

Concordano le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,50.

Accedendo all'invito del Governo, i seguenti emendamenti sono riformulati dai proponenti come segue: 6.0.35 (testo 2), 6.0.36 (testo 2), 7.0.2 (testo 2) (identico a 20.0.1), 7.0.38 (testo 4), 7.0.49 (testo 2), 8.0.3 (testo 2), 10.0.2 (testo 3), 10.33 (testo 2), 10.0.9 (testo

2), 10.0.21 (testo 2), 14.1 (testo 2), 16.0.5 (testo 3), 10.500 (testo 2) e 11.0.500 (testo 2), pubblicati in allegato.

I RELATORI esprimono parere favorevole sull'emendamento 6.0.35.

Il senatore **NICITA** (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 6.0.35 (testo 2), pone in evidenza che esso - al pari dell'emendamento 6.0.36 (testo 2) - interviene sul tema del contrasto alla pirateria digitale, che è oggetto di una legge recentemente approvata con il consenso di tutte le forze politiche (legge n. 93 del 2023).

Lamenta che il legislatore torni ripetutamente a modificare la regolamentazione in materia di repressione della diffusione illecita di contenuti mediante le reti di comunicazione elettronica, anche con disposizioni di dettaglio che spetterebbero all'Autorità di regolazione.

Reputa, al riguardo, che sarebbe opportuno attendere la conclusione del periodo di sperimentazione previsto dalla legge e, a conclusione di esso, sulla base della relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), procedere eventualmente alla modificazione delle disposizioni vigenti.

Il senatore **Claudio BORGHI** (*LSP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 6.0.35 (testo 2), anticipa alcune perplessità in merito alla formulazione dell'emendamento 6.0.36 (testo 2), connesso a quello in esame, suggerendo una riconsiderazione del regime sanzionatorio previsto in caso di omissione della segnalazione di condotte penalmente rilevanti.

La senatrice **PIRRO** (*M5S*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 6.0.35 (testo 2), esprimendo la preoccupazione in merito all'ingresso di società straniere nel controllo di determinati contenuti trasmessi in rete, reso inevitabile dalla circostanza che le società italiane non sono in possesso delle competenze necessarie per effettuare il controllo medesimo, pure previsto per contrastare la pirateria.

Paventa che da tale disposizione possano discendere rischi per la *privacy* dei cittadini italiani e per la sicurezza dello Stato.

La senatrice **FREGOLENT** (*IV-C-RE*) esprime perplessità sull'intenzione di intervenire su disposizioni recentemente approvate in materia di reati informatici, anche tenuto conto che presso le Commissioni congiunte competenti sono in corso audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (AC 1717).

Suggerisce, pertanto, di soprassedere sull'introduzione delle disposizioni in discussione e di attendere la conclusione dei lavori parlamentari in corso.

Il relatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*), in replica agli interventi che lo hanno preceduto, chiarisce che il fenomeno della pirateria digitale è gestito dalla criminalità organizzata e che esso provoca danno alle risorse erariali.

Ritiene, quindi, indispensabile intervenire con tempestività sulla normativa vigente, al fine di rendere applicabili ed efficaci le disposizioni volte a debellare la criminalità informatica.

Fa, altresì, presente che le disposizioni oggetto dell'emendamento in discussione sono state predisposte d'intesa tra l'Agcom, la Guardia di finanza e il Ministero della giustizia.

L'emendamento 6.0.35 (testo 2) viene, quindi, posto ai voti e approvato.

Il senatore **NICITA** (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 6.0.36 (testo 2), richiama l'attenzione sui rischi di affidare alle società operanti nel settore delle telecomunicazioni (Telco) responsabilità sul controllo delle condotte penalmente rilevanti, anche tenuto conto delle difficoltà che esse potrebbero incontrare nel monitorare la totalità dei contenuti informatici.

Suggerisce, pertanto, di accantonare momentaneamente l'emendamento.

La senatrice **PAITA** (*IV-C-RE*) dichiara di condividere gli obiettivi posti in luce dal relatore Lotito in replica alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 6.0.35 (testo 2), ricordando che gli stessi obiettivi furono perseguiti dalla Commissione Poste e telecomunicazioni della Camera, da lei presieduta nella precedente legislatura.

Manifesta tuttavia perplessità sull'efficacia del regime sanzionatorio previsto per il caso di omissione della segnalazione di condotte penalmente rilevanti, che, a suo parere, rischiano di spaventare il settore senza risultare efficaci.

Condivide, quindi, la proposta del senatore Nicita di accantonare momentaneamente l'emendamento al fine di consentire una rivalutazione del tema con un approccio meno schematico.

La senatrice **PIRRO** (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario della sua parte politica, ribadisce le considerazioni svolte in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 6.0.35 (testo 2).

Il relatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*), in replica, ribadisce l'urgenza di un intervento legislativo finalizzato a contrastare reati che danneggiano gravemente la collettività e lo Stato.

L'emendamento 6.0.36 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

Posti congiuntamente in votazione, sono approvati gli identici emendamenti 7.0.2 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2).

La senatrice **LORENZIN** (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario sull'emendamento 7.0.38 (testo 4), rileva criticamente che esso, come si evince dalla rubrica, si proponeva nel testo originario di inserire nel provvedimento disposizioni relative al personale sanitario e sociosanitario, mentre il contenuto dell'emendamento aggiuntivo è rivolto ad agevolare interventi di chirurgia plastica.

Anche la senatrice **PIRRO** (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 7.0.38 (testo 4), condivide l'osservazione della senatrice Lorenzin e si rammarica che nella riformulazione sia venuto meno il contenuto della proposta originariamente presentata dal senatore Russo, rivolta, a suo giudizio, ad introdurre disposizioni realmente migliorative del Servizio Sanitario Nazionale.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*), nel preannunciare la contrarietà all'emendamento in discussione, dichiara di condividere gli interventi che lo hanno preceduto.

Il relatore **SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) precisa che l'oggetto della proposta emendativa 7.0.38 (testo 4) non è circoscritto agli interventi estetici.

La senatrice **PAITA** (*IV-C-RE*) e il senatore **MANCA** (*PD-IDP*) chiedono di accantonare momentaneamente l'emendamento per consentire di chiarirne l'oggetto e le finalità.

Dopo che il senatore **Claudio BORGHI** (*LSP-PSd'Az*) ha dato lettura dell'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 145 del 2023, oggetto di novella da parte dell'emendamento in discussione, il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento del medesimo.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'emendamento 7.0.49 (testo 2).

La senatrice **PIRRO** (*M5S*) riformula il proprio emendamento 7.6 in un nuovo testo, identico agli emendamenti 8.0.3 (testo 2) e 10.0.2 (testo 3), pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 7.6 (testo 2), 8.0.3 (testo 2) e 10.0.2 (testo 3) sono approvati.

Viene indi posto ai voti e approvato l'emendamento 10.33 (testo 2).

I senatori **DURNWALDER** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e **PATTON** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiungono la firma agli emendamenti 10.0.9 (testo 2) e 10.0.21 (testo 2).

I senatori appartenenti al Gruppo della Lega aggiungono la firma all'emendamento 10.0.21 (testo 2).

I senatori **MANCA** (*PD-IDP*) e **MAGNI** (*Misto-AVS*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 17.0.23 e 18.0.15 in nuovi testi, identici all'emendamento 10.0.9 (testo 2), pubblicati in allegato.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 10.0.9 (testo 2), 17.0.23 (testo 2) e 18.0.15 (testo 2) sono approvati.

In esito a successive e distinte votazioni, sono poi accolti gli emendamenti 10.0.21 (testo 2), 14.1 (testo 2) e, dopo che i senatori del Gruppo della Lega vi hanno aggiunto la firma, l'emendamento 16.0.5 (testo 3).

Il **PRESIDENTE**, su proposta del Gruppo del Partito Democratico, dispone l'accantonamento degli emendamenti 10.500 (testo 2) e 11.0.500 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 18.0.1000.

Il presidente **GARAVAGLIA** (*LSP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 18.0.1000/1, preannunciandone la ripresentazione in un diverso contesto.

La senatrice **FREGOLENT** (*IV-C-RE*) e il senatore **MANCA** (*PD-IDP*) preannunciano il voto favorevole all'emendamento 18.0.1000, che, posto in votazione, viene approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente **CALANDRINI** avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 1222

G/1222/6/5 e 6 (testo 2)

[Orsomarso, Liris](#)

Il Senato,

considerato che l'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è stata caratterizzata da complessità tecniche e incertezze rispetto all'individuazione dell'ambito oggettivo. Tali difficoltà interpretative - che hanno riguardato principalmente le imprese operanti nel settore tessile e della moda - hanno richiesto ripetuti chiarimenti.

Considerato che a causa delle obiettive condizioni di incertezza riscontrate nell'applicazione della disciplina, il legislatore ha introdotto, con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, una procedura di riversamento spontaneo, rivolta a tutti i beneficiari dell'agevolazione, per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Considerato che il termine ultimo per la comunicazione di adesione alla procedura di riversamento scade il 31 ottobre 2024 di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 e quello per il versamento della prima rata il 16 dicembre 2024.

Impegna il Governo

al fine di addivenire a una soluzione che tenga conto delle iniziali obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo, e nel quadro delle risorse che potranno essere messe a disposizione nel bilancio dello Stato, a prevedere, nel primo provvedimento utile, idonee misure di carattere finanziario e procedurali, e in particolare: a) per tutti coloro che aderiscono alla procedura di riversamento entro il 31 ottobre 2024, una congrua riduzione percentuale delle somme da riversare, ferma restando la non debenza di sanzioni e interessi; b) a prevedere il differimento del termine per il versamento delle somme, oggi fissato al 16 dicembre 2024.

G/1222/6/5 e 6

[Orsomarso](#)

Il Senato,

considerato che l'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è stata caratterizzata da complessità tecniche e incertezze rispetto all'individuazione dell'ambito oggettivo. Tali difficoltà interpretative - che hanno riguardato principalmente le imprese operanti nel settore tessile e della moda - hanno richiesto ripetuti chiarimenti.

Considerato che a causa delle obiettive condizioni di incertezza riscontrate nell'applicazione della disciplina, il legislatore ha introdotto, con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, una procedura di riversamento spontaneo, rivolta a tutti i beneficiari dell'agevolazione, per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Considerato che v'è stata ad oggi una limitata adesione all'attuale procedura prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 146/2021 da parte delle imprese e che sta sorgendo un contenzioso tributario ampio e incerto nella sua definizione.

Considerato che il termine ultimo per la comunicazione di adesione alla procedura di riversamento scade il 31 ottobre 2024 e quello per il versamento della prima rata il 16 dicembre 2024.

Impegna il Governo

al fine di addivenire a una soluzione che tenga conto delle iniziali obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo, e di contenere, al contempo, gli effetti sul bilancio dello Stato, a prevedere, nel primo provvedimento utile, idonee misure di carattere finanziario e procedurali, e in particolare: a) per tutti coloro che aderiscono alla procedura di riversamento entro il 31 ottobre 2024, una congrua riduzione percentuale delle somme da riversare, ferma restando la non debenza di sanzioni e interessi; b) a prevedere il differimento del termine per il versamento delle somme, oggi fissato al 16 dicembre 2024.

Art. 6

6.0.35 (testo 2)

[Damiani](#), [Liris](#), [Zedda](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 6-bis.

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1 la parola "univocamente" è sostituita con la seguente "prevalentemente";

2) al comma 3 dopo "destinatario del provvedimento" è aggiunto "garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta";

3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete" inserire le seguenti "e i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti ed ovunque localizzati,";

4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole "ai prestatori di servizi di accesso alla rete," inserire le seguenti parole: "compresi i fornitori di servizi di VPN e a quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti ed ovunque localizzati,";

5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole "provvedono comunque," inserire le seguenti ", entro il medesimo termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,";

6) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di numeri IP, il Registro italiano per il country code Top level domain (cctld).it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i cc tld diversi da quello italiano e per i nomi a Generic Top level Domain (gtld), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite.

7) dopo il comma 7 è inserito il seguente: " 7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di IP ed FQDN che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento degli FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli ISP secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato di cui all'articolo 6 comma 2."

b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "destinatari dei provvedimenti di disabilitazione", inserire le seguenti "di cui all'art. 2, comma 5 della presente legge".

6.0.36 (testo 2)

Damiani, Liris, Zedda

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 174-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

«"Art. 174-*sexies*

1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn (*virtual private network*) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content *delivery network*, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli *hosting provider* che agiscono come *reverse proxy server* per siti *web*, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-*ter* o dell'articolo 640-*ter* del codice penale, devono segnalare immediatamente, all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione Europea ma che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in Italia, che consenta loro di comunicare direttamente, via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

3. Fuori dai casi di concorso nel reato, l'omissione della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24- bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."».

Art. 7

7.6 (testo 2)

Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.";

b) al comma 141, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.";

c) al comma 143, sopprimere le parole: ",fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.";

d) al comma 148-ter dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori".

2. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.";

c) al comma 34, al primo periodo, la parola "2023" è sostituita dalla parola "2024", le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è soppresso."

7.0.2 (testo 2)

[Berrino, Liris, Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'ottantacinque per cento e del cinquantacinque per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

4. L'Agenzia delle Entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'art. 1, comma 277, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui ai commi precedenti, presentati entro il 15 giugno 2025 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7.0.38 (testo 4)

[Russo, Liris, Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Disposizioni di personale sanitario e sociosanitario)

1. All'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: "Resta fermo" a "ai fini dell'IVA", sono sostituite dalle seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si fa luogo a rimborsi d'imposta"».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307."

7.0.49 (testo 2)

Damiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

1. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "un ulteriore anno" sono sostituite dalle seguenti: "due ulteriori anni".

Art. 8

8.0.3 (testo 2)

Orsomarso, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.";

b) al comma 141, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.";

c) al comma 143, sopprimere le parole: ",fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.";

d) al comma 148-*ter* dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori".

2. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-*bis*, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.";

c) al comma 34, al primo periodo, la parola "2023" è sostituita dalla parola "2024", le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è
soppresso.".

Art. 10

10.33 (testo 2)

[Tubetti](#), [Liris](#), [Orsomarso](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, sentito il Ministero dell'Interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. 3. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.500 (testo 2)

I Relatori

All'articolo 10, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

*«13-bis Al fine di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione Siciliana, nonché in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-*quater*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse».*

Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)».

10.0.2 (testo 3)

[Liris](#), [Matera](#), [Pogliese](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di

messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.";

b) al comma 141, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.";

c) al comma 143, sopprimere le parole: ",fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.";

d) al comma 148-ter dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori".

2. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.";

c) al comma 34, al primo periodo, la parola "2023" è sostituita dalla parola "2024", le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è soppresso.".

10.0.9 (testo 2)

[Liris](#), [Matera](#), [Orsomarso](#), [Durnwalder](#), [Patton](#), [Borghesi](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«10-bis

"1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori."

10.0.21 (testo 2)

[Liris](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Orsomarso](#), [Durnwalder](#), [Patton](#), [Borghesi](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«10-bis

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.";

c) al comma 34, al primo periodo, la parola "2023" è sostituita dalla parola: "2024", le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è soppresso."

Art. 11

11.0.500 (testo 2)

I Relatori

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5:

1) le parole: "sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici";

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La Fondazione può, altresì, operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza";

b) al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della Regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto *no profit* partecipato dalla stessa Regione."

2. All'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza".

3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle Fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori, nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione sul proprio sito istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica della procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito

all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita, e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni ivi stabilite nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.

4. La Regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti *no profit* per la acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.

Art. 14

14.1 (testo 2)

Silvestro, Damiani

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "del Ministro della cultura" sono sostituite con le seguenti: "del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di una identità europea".

Art. 16

16.0.5 (testo 3)

De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso, Borghesi, Claudio Borghi, Dreosto, Garavaglia, Testor

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo)

1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28 luglio 2022, del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.

2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 5 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e quanto a 5 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.?

4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-*bis*,
- dopo le parole «idonee al contenimento dei cinghiali selvatici» sono aggiunte le seguenti: «; spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle **barriere stradali** e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra degli stessi nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri»;
 - dopo le parole «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 13 milioni di euro per l'anno 2025»;
- b) al comma 2-*quiquies*,
- le parole «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022,» sono soppresse;
 - dopo le parole «si provvede» sono aggiunte le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022»;
 - dopo le parole «dalla legge 28 marzo 2022, n. 25» sono aggiunte le seguenti: «, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026»;
- c) dopo il comma 2-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«2-*sexies*. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il commissario è, altresì, autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 17

17.0.23 (testo 2)

[Manca](#), [Tajani](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«10-*bis*

"1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori."

Art. 18

18.0.15 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«10-*bis*

"1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori."

18.0.1000/1

[Garavaglia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. A seguito dell'istituzione di apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2023 n. 83, una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 compete anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al presente decreto-legge. La quota del contributo statale di cui al primo periodo è calcolata sulla base di criteri da individuare nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023. Non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023. Fuori dai casi di applicazione dell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborso di eventuali eccedenze d'imposta versate."

18.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)

1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori, ed è resa disponibile per essere esibita in sede di *audit* e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità cui le Amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.»

Art. 20

20.0.1 (testo 2)

[Centinaio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'ottantacinque per cento e del cinquantacinque per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

4. L'Agenzia delle Entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'art. 1, comma 277, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui ai commi precedenti, presentati entro il 15 giugno 2025 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Programmazione economica, bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024

15^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CALANDRINI comunica che l'esame proseguirà sugli emendamenti precedentemente accantonati. Sull'emendamento 7.0.38 (testo 4), il Governo e i Relatori si erano già espressi formulando un parere favorevole. Posto ai voti, l'emendamento 7.0.38 testo 4 risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 10.500 (testo 2) presentato dai relatori e sui subemendamenti ad esso riferiti. Sui subemendamenti ad esso presentati 10.500/1, 10.500/2, 10.500/3, 10.500/4, 10.500/5, il GOVERNO e i RELATORI esprimono parere contrario. Con separate votazioni, tutti i subemendamenti sono respinti.

Sull'emendamento 10.500 (testo 2) interviene in dichiarazione di voto la senatrice DAMANTE (M5S), preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza. Rileva come l'emendamento intervenga su una materia che ha già consentito di progettare la realizzazione dei termovalorizzatori nella regione siciliana, in deroga alla normativa vigente.

Interviene poi in dichiarazione di voto il senatore NICITA (PD-IDP) per preannunciare il voto contrario del gruppo di appartenenza, ricordando come la materia sia particolarmente complessa e come il decreto di nomina del presidente Schifani quale Commissario si presti ad elementi di ambiguità, sia per il ciclo dei rifiuti che per le crisi idriche.

Interviene per dichiarazione di voto contrario anche il senatore MAGNI (Misto-AVS) che stigmatizza la misura proposta per ragioni di merito e di metodo.

Interviene la senatrice FREGOLENT (IV-C-RE), per preannunciare anch'ella il voto contrario del Gruppo di appartenenza, rilevando come l'affidamento diretto delle gare rappresenti un fatto grave, auspicando altresì come in tale materia sarebbe molto più utile adottare misure di trasparenza e aprendo al contributo costruttivo dei privati.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 10.500 (testo 2) che risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 11.0.500 (testo 2) e dei relativi subemendamenti 11.0.500/1, 11.0.500/2, su cui la sottosegretaria SAVINO, conforme il relatore SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), formulano parere contrario.

Interviene la senatrice LORENZIN (PD-IDP) che aggiunge la firma al subemendamento 11.0.500/1 e evidenzia come esso ponga una questione di riconosciuta eccellenza per la salvaguardia dei livelli occupazionali del Santa Lucia, realtà sanitaria di assoluto rilievo per l'intera Italia centro-meridionale: a suo parere la struttura meriterebbe, come più volte caldeggiato dal suo partito di appartenenza, una soluzione pubblica, anche a salvaguardia dei lavoratori e dei pazienti. Esprime rammarico per il parere contrario, auspicando un ripensamento sul punto e rendendosi eventualmente disponibile ad una sua riformulazione o ad una trasformazione in ordine del giorno.

Interviene sul medesimo subemendamento 11.0.500/1 la senatrice PIRRO (M5S) per preannunciare l'astensione del suo Gruppo di appartenenza. Pur convenendo con l'opportunità di un impegno pubblico a salvaguardia della struttura, residuano a suo giudizio aspetti problematici, come il controllo della gestione da parte dei privati.

Interviene altresì il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) per preannunciare il voto favorevole sul subemendamento in esame, auspicando un ripensamento dell'orientamento del Governo. La sottosegretaria **SAVINO** propone una trasformazione del subemendamento in ordine del giorno.

I presentatori si riservano di valutare la trasformazione ritirando lo stesso. È respinto il subemendamento 11.0.500/2.

Il **PRESIDENTE**, pone ai voti l'emendamento 11.0.500 (testo 2) che risulta approvato.

Si passa quindi all'esame di tre ulteriori emendamenti. I presentatori, accogliendo la proposta del Governo, riformulano l'emendamento 2.0.3 in testo 4, pubblicato in allegato.

Sull'emendamento 2.0.3 (testo 4), la rappresentante del GOVERNO e il relatore **SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprimono parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.0.3 (testo 4), la senatrice **PIRRO** (*M5S*), preannunciando il voto contrario del Gruppo di appartenenza, rimarcando come esso intervenga sulla materia del concordato fiscale in modo a suo giudizio non positivo, configurandosi come l'ennesimo condono fiscale.

Interviene altresì per preannunciare il proprio voto contrario il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*), ricordando di aver già evidenziato in altri interventi come la misura in esame abbia i tratti di un vero e proprio condono fiscale, capace di favorire i furbi e di penalizzare quanti rispettano scrupolosamente le leggi.

Interviene il senatore **MANCA** (*PD-IDP*) per preannunciare anch'egli il voto contrario del Gruppo di appartenenza, ricordando di essere intervenuto in precedenza per stigmatizzare il ricorso ad una misura che veicola un messaggio devastante. A suo giudizio il Governo, presenta una misura condonistica per assicurarsi maggiori adesioni al concordato preventivo biennale a fronte di previsioni di entrata fiscale non corrette: così facendo dimostra di costruire saldi di finanza pubblica su misure estemporanee come quella prevista dall'emendamento in esame. A suo giudizio la misura non ha effetti sul bilancio, implicando una riduzione delle spese con la conseguenza di compromettere le risorse di interi comparti come la sanità e la scuola, con un arretramento sul pilastro dei diritti.

Interviene altresì il senatore **DAMIANI** (*FI-BP-PPE*) per difendere il merito dell'emendamento, che non contiene riferimenti ai termini quali condono fiscale ed evasione fiscale e soprattutto non avvantaggia i furbi, rivendicando l'azione del governo in materia di contrasto all'evasione fiscale e di aumento delle entrate fiscali. Ricorda come la misura introdotta dall'emendamento in esame sia frutto di una interlocuzione con il mondo imprenditoriale e si fonda sull'idea di un fisco amico dei contribuenti. Preannuncia per questo il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza.

A sua volta il senatore **ORSOMARSO** (*FdI*) ricorda come l'emendamento in questione non sia frutto dell'iniziativa del governo ma discenda dal confronto con il mondo dell'imprenditoria e dall'esigenza di un correttivo fiscale, finalizzata altresì ad evitare spreco di denaro pubblico.

Interviene la senatrice **FREGOLENT** (*IV-C-RE*), che nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo di appartenenza, rileva come la misura non apporti nessun tipo di semplificazione mediante un concordato preventivo, ma piuttosto finisca con il danneggiare in primo luogo piccole e medie imprese, configurandosi altresì come un ennesimo aiuto ai furbi.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 2.0.3 (testo 4) che risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.5 (testo 2), riformulato dai presentatori e pubblicato in allegato, su indicazione del Governo a cui tutti i componenti del Gruppo della Lega appongono la propria firma.

Il GOVERNO ribadisce il parere favorevole, condizionato alla riformulazione.

A loro volta i RELATORI si esprimono favorevolmente.

Posto ai i voti, l'emendamento 8.0.5 (testo 2) risulta approvato.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

Si passa all'emendamento 14.7 riformulato in testo 2, su proposta del rappresentante del GOVERNO e sul quale i RELATORI formulano parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore **MANCA** (*PD-IDP*), che pur apprezzando il merito dell'emendamento sottolinea come la stabilizzazione di strutture musicali di eccellenza meriterebbero l'adozione di soluzioni definitive, in un quadro corretto di finanza pubblica.

Interviene la senatrice **PIRRO** (*M5S*) per preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza, condividendo altresì i rilievi segnalati dal collega Manca. A suo giudizio, la

disponibilità di risorse derivanti dall'aumento del PIL degli anni scorsi, reso possibile anche da misure come il superbonus, avrebbe potuto consentire interventi strutturali di ben altra portata.

Interviene il senatore **Claudio BORGHI** (*LSP-PSd'Az*) per rimarcare anch'egli come le tre accademie musicali di eccellenza meriterebbero certamente un intervento strutturale.

Posto ai voti l'emendamento 14.7 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.

I presentatori, in accoglimento alla proposta del Governo, presentano una riformulazione dell'emendamento 11.30, pubblicato in allegato.

Interviene il presidente **GARAVAGLIA** (*LSP-PSd'Az*), per rilevare come sulla proposta in esame siano state già evidenziati profili di non omogeneità al testo e che non è stata completata l'istruttoria sulla copertura finanziaria degli oneri dell'emendamento. Propone quindi una trasformazione della proposta in un apposito ordine del giorno delle Commissioni 5^a e 6^a riunite.

Interviene il senatore **MANCA** (*PD-IDP*) per ricordare come l'emendamento in esame sia stato soggetto ad approfondimenti di natura politica e tecnica. A suo giudizio si tratta unicamente di poter valutare la sostenibilità finanziaria della misura, aprendo alla possibilità di una riformulazione del testo piuttosto che di una sua riformulazione in ordine del giorno. Insiste quindi per la votazione, ricordando come esso sia stato espressamente sollecitato dalla propria parte politica

Il presidente **CALANDRINI** ipotizza l'accoglimento dell'emendamento fermo restando un'ulteriore analisi dei profili finanziari in sede consultiva sul testo che sarà esaminato dall'Assemblea.

Interviene altresì la senatrice **FREGOLENT** (*IV-C-RE*) per ricordare altresì come la misura fosse stata già oggetto di un confronto tecnico anche con le opposizioni. A suo giudizio sarebbe preferibile una riformulazione dell'emendamento piuttosto che una riformulazione in ordine del giorno: chiede quindi di accantonare l'esame.

Il **PRESIDENTE** propone di mettere ai voti l'emendamento 11.30, tenuto conto del parere favorevole di GOVERNO e RELATORI.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice **PIRRO** (*M5S*) nonché per aggiungere la propria firma all'emendamento in esame.

Aggiungono altresì la firma il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*), il senatore **DURNWALDER** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), i rappresentanti del Gruppo di Forza Italia e quelli del Gruppo di Italia Viva. L'emendamento 11.30 (testo 2) posto, quindi, ai voti risulta approvato.

Il presidente **CALANDRINI** avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti in merito ai quali i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole.

Il sottosegretario **SAVINO** ribadisce che sui restanti emendamenti il parere del Governo è di invito al ritiro degli emendamenti presentati dai senatori appartenenti ai Gruppi di maggioranza e dell'opposizione se di contenuto identico, e di contrarietà su tutti gli altri.

Interviene il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) per chiedere un chiarimento sulle ragioni che hanno motivato il parere contrario dell'emendamento 12.5.

La sottosegretaria **SAVINO** chiarisce che il parere contrario sull'emendamento 12.5 discende anche dal fatto che esso non risulta omogeneo per materia al provvedimento.

Il senatore **DAMIANI** (*FI-BP-PPE*) chiede di avere degli ulteriori chiarimenti circa la contrarietà del Governo su alcuni emendamenti, pur prendendo atto del rilievo richiamato dalla rappresentante del Governo circa la non omogeneità di alcune proposte emendative.

Interviene altresì, la senatrice **LORENZIN** (*PD-IDP*) per chiedere un chiarimento sull'emendamento 11.0.22 da lei presentato come risposta di ampio respiro a recenti fatti di cronaca relativi ai presidi sanitari. Si aspettava infatti come l'emendamento potesse essere ampiamente condiviso, mentre è costretta a rilevare come il suo contenuto sia stato trasposto in un decreto *ad hoc* del Governo. A suo giudizio sarebbe stato molto più opportuno anche per ragioni di celerità mantenerne la collocazione nel testo in discussione.

Il presidente **GARAVAGLIA** (*LSP-PSd'Az*) ricorda che il confronto sulla omogeneità degli emendamenti rispetto al contenuto del decreto legge è stato particolarmente complesso.

Il ministro **CIRIANI** evidenzia altresì come vi siano argomenti che non possano essere inseriti all'interno del provvedimento e ciò al fine di circoscrivere correttamente il perimetro del decreto in esame. La materia sanitaria è stato deciso possa essere affrontato in modo più compiuto in un decreto approvato espressamente dal Consiglio dei ministri nei giorni scorsi.

Ricorda inoltre come l'intesa tra i Gruppi sugli emendamenti fosse quella di non trattare proposte onerose o che fossero totalmente estranei per materia al provvedimento in discussione, e ciò anche al fine di concludere l'esame nella odierna seduta.

Il presidente **CALANDRINI**, in osservanza agli accordi intercorsi, chiede di Gruppi di indicare gli emendamenti sui quali il parere dei RELATORI e del Governo non è favorevole e sui quali potranno essere effettuate specifiche dichiarazioni di voto, se i presentatori insistono per la votazione.

Interviene quindi la senatrice **PIRRO** (M5S) per chiedere che siano posti in votazione gli emendamenti 1.15, 1.18, 4.4, 5.4, 7.7, 7.0.48, 8.30, 8.35 (testo 2), 9.2, 10.23, 10.42, 11.23, 11.27 e 11.29, per consentire le dichiarazioni di voto.

La senatrice **DAMANTE** (M5S) interviene per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1.15 che risponde all'esigenza di venire incontro ad enti territoriali in difficoltà.

Sull'emendamento 1.15 il GOVERNO, conforme il relatore **SALVITTI** (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), formula parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.15 risulta respinto.

La senatrice **DAMANTE** (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.18, su cui il GOVERNO, conforme il relatore **SALVITTI** (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), formula parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 risulta respinto.

Sull'emendamento 4.4 interviene il senatore **CROATTI** (M5S) per ricordare come la proposta interviene sul tema del gioco d'azzardo e al fine di evitare i danni collaterali sul sistema sanitario derivanti dai problemi di ludopatia.

Sull'emendamento 4.4 la rappresentante del GOVERNO, conforme il relatore **SALVITTI** (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), formula parere contrario.

Posto in votazione l'emendamento 4.4 risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 5.4, sul quale interviene la senatrice **PIRRO** (M5S) per preannunciare il voto favorevole del Gruppo di appartenenza.

Sottoscrivono l'emendamento il senatore **MAGNI** (Misto-AVS) e i rappresentanti del Gruppo del PD.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore **SALVITTI** (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), l'emendamento 5.4 risulta respinto.

Sull'emendamento 7.7 interviene la senatrice **PIRRO** (M5S) per rimarcare come esso sia finalizzato al potenziamento dell'offerta cinematografica e ad incentivare la presenza nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive italiane ed europee attraverso la proroga del credito d'imposta. A suo giudizio la contrarietà della maggioranza sul punto denota miopia politica.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore **SALVITTI** (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), l'emendamento 7.7 risulta respinto.

Sull'emendamento 7.0.48 interviene la senatrice **DAMANTE** (M5S) per rimarcare l'importanza, tenuto conto che è finalizzato alla proroga dei termini in materia di indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriali complessa.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore **SALVITTI** (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), l'emendamento 7.0.48 risulta respinto.

Sull'emendamento 8.30 interviene la senatrice **PIRRO** (M5S) per rimarcare come la misura prevista sia stata suggerita dalla stessa conferenza Stato-Regioni, e risponda a considerazioni di buon senso. A suo giudizio la contrarietà della maggioranza sul punto non è comprensibile.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore **SALVITTI** (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), l'emendamento 8.30 risulta respinto.

Sull'emendamento 8.35 (testo 2) interviene la senatrice **DAMANTE** (M5S) per ricordare l'importanza dei progetti infrastrutturali e antisismici in esso richiamati che insistono su Abruzzo e la città de L'Aquila. Rileva altresì come tali misure siano obblighi giuridicamente vincolanti e come vi siano soggetti che abbiano investito risorse in ragione di tali obblighi.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore **SALVITTI** (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), l'emendamento 8.35 (testo 2) risulta respinto.

Sull'emendamento 9.2 interviene la senatrice **PIRRO** (M5S) per sottolineare come esso sia finalizzato a rendere strutturale la tutela assicurativa per studenti e insegnanti. A suo giudizio il Governo dimostra poca attenzione sul sistema dell'istruzione pubblica.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), l'emendamento 9.2 risulta respinto.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 10.23 risulta respinto.

In relazione all'emendamento 10.42 interviene la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), per illustrarne il contenuto, ricordando la protesta di donne contrarie alla misura che rende disponibili locali a favore dell'associazione PRO-VITA nei consultori.

Interviene la senatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) per ribadire come i locali siano stati resi disponibili a supporto di donne che abbiano già deciso di non abortire, posto che la misura legislativa non è stata concepita per convincere le donne a non interrompere la gravidanza, né a demonizzarne la libertà di scelta.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 10.23 risulta respinto.

Sull'emendamento 11.23 interviene il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) per rimarcare ancora una volta l'importanza di contrastare il gioco d'azzardo patologico, che in Italia interessa 1,5 milioni di persone, con ricadute importanti su giovani e famiglie in stato di disagio. A suo giudizio sarebbe opportuno istituire un fondo dedicato a queste problematiche.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 10.23 risulta respinto.

Sull'emendamento 11.27 interviene la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) per illustrare il merito della misura finalizzata ad assicurare risorse alla fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma per l'acquisto di farmaci e presidi volti a garantire continuità assistenziale.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 11.27 risulta respinto.

Sull'emendamento 11.29 interviene la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ricordando come la misura riguardi il sostegno al progetto "Sentieri", stigmatizzando la carenza di risorse a suo favore.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 11.29 risulta respinto.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) interviene per chiedere che vengano poste in votazione le proposte emendative 7.0.8, 7.0.53, 7.0.58 relative al sostegno alle piccole imprese, preannunciando su di essi il proprio voto favorevole.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, posti in distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 7.0.8, 7.0.53, 7.0.58.

I senatori [MANCA](#) (*PD-IDP*) e [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si riservano di svolgere interventi su emendamenti in sede di esame in Assemblea e non assistano per la votazione.

Come già concordato, il Presidente [CALANDRINI](#) fa presente che si intendono ritirati o respinti tutti i restanti emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Sull'ordine del giorno G/1222/1/5 e 6, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole, con una riformulazione finalizzata a impegnare il Governo con i vincoli di finanza pubblica a valutare di prevedere misure di sostegno per le piccole e medie imprese.

I proponenti riformulano l'ordine del giorno G/1222/1/5 e 6 in testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1222/1/5 e 6 (testo 2) risulta quindi accolto dal GOVERNO.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno riformulato.

Sono accolti gli ordini del giorno G/1222/2/5 e 6 e G/1222/3/5 e 6.

Sull'ordine del giorno G/1222/4/5 e 6, la sottosegretaria [SAVINO](#) si esprime favorevolmente previa formulazione finalizzata ad impegnare il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad autorizzare la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 favore degli istituti italiani di cultura.

I presentatori riformulano l'ordine del giorno in un testo 2 pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Sull'ordine del giorno G/1222/5/5 e 6, la sottosegretaria [SAVINO](#) esprime un parere contrario, conforme il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

L'ordine del giorno G/1222/6/5 e 6 (testo 2), su cui la sottosegretaria [SAVINO](#) si esprime favorevolmente, conforme il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), risulta accolto.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della presentazione degli ordini del giorno G/1222/7/5 e 6 (già subemendamento 11.0.500/1) e G/1222/8/5 e 6 (già emendamento 7.0.29), pubblicati in allegato.

Il ministro [CIRIANI](#) si esprime favorevolmente, risultando quindi accolti.

I senatori **LIRIS** (FdI), **ORSOMARSO** (FdI) e **ZEDDA** (FdI) , in relazione al ritiro dell'emendamento 1.1, presentano l'ordine del giorno G/1222/9/5 e 6, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Il **PRESIDENTE** sospende la seduta in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 18,45.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati: a tale proposito fa presente che tale deliberato ovviamente non comporta alcuna modifica agli emendamenti approvati, come invece era stato precedentemente prospettato.

Si passa all'esame delle proposte emendative Coord. 1 e Coord. 2 pubblicati in allegato, recanti modifiche di *drafting* e di coordinamento sia in riferimento al testo del decreto-legge che ad alcuni emendamenti approvati, presentate dai relatori, che risultano approvate.

Si passa quindi alla votazione per il conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni riunite conferiscono il mandato ai relatori **LOTITO** (FI-BP-PPE) e **SALVITTI** (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, comprensivo delle modifiche approvate, autorizzandoli a chiedere di riferire oralmente e ad apportare eventuali ulteriori modifiche di carattere formale eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 18,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 1222

G/1222/1/5 e 6 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico,

premessi che:

le piccole e medie imprese (PMI) italiane sono il cuore pulsante dell'economia nazionale, rappresentando più del 90% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese e costituiscono, altresì, il principale motore dell'occupazione, contribuendo a generare oltre il 78% dei posti di lavoro in Italia;

tali imprese, tuttavia, si sono trovate, negli ultimi anni, ad affrontare una serie di sfide senza precedenti, aggravate dalle conseguenze della pandemia globale e delle successive crisi economiche;

a ciò si sono anche aggiunti gli effetti della crisi energetica e inflazionistica, che hanno comportato un aumento significativo dei costi operativi, rendendo più difficile per le imprese mantenere la loro redditività e competitività;

nel provvedimento in esame figurano alcune misure a supporto delle PMI,

a tal fine non può non costituire una priorità intervenire, e al più presto, al fine di agevolare in maniera incisiva l'accesso al credito, l'innovazione e l'internazionalizzazione, come anche supportare concretamente la digitalizzazione e la transizione energetica, riducendo, altresì, gli adempimenti burocratici, in tal modo permettendo alle imprese di accedere rapidamente ai fondi disponibili,

impegna il Governo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare di prevedere misure di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) italiane sono il cuore pulsante dell'economia nazionale.

G/1222/4/5 e 6 (testo 2)

Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",

premessi che:

l'arte del passato continua a rappresentare il valore artistico caratterizzante del nostro Paese, si tratta di un passato indiscutibilmente prestigioso, che rischia però di annullare aspetti di grande valore dell'arte di oggi;

anche la scuola non aiuta nel compito di divulgazione dell'attività degli artisti più recenti, infatti nei programmi si arriva a stento a studiare il primo Novecento, in tal modo è difficile se non impossibile educare un pubblico in grado di frequentare musei che espongono l'arte contemporanea;

non esiste ancora in Italia un'agenzia nazionale di sostegno all'arte contemporanea all'estero, paragonabile, ad esempio, al British Council, all'Office for Contemporary Art Norway, al Mondrian Fund in Olanda o al Pro Helvetia in Svizzera;

la rete delle sedi degli Istituti italiani di cultura all'estero cercano di fare la loro parte, ma hanno bisogno di risorse adeguate per poter porre in essere le iniziative necessarie ed efficaci allo scopo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di autorizzare la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 da destinare agli istituti italiani di cultura all'estero per lo

sviluppo di attività di promozione e iniziative di diffusione dell'arte contemporanea italiana all'estero.

G/1222/7/5 e 6 (già em. 11.0.500/1)

Lorenzin, Mennuni, Gelmetti, Fallucchi, Liris, Nocco, Losacco, Damiani, Pirro, Damante, Claudio Borghi, Manca, Magni, Patton, Fregolent, Ambrogio, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico,

con particolare riferimento all'articolo 11-*bis* concernente l'Istituto Santa Lucia, e alla sua attuazione,

impegna il Governo a considerare l'impatto occupazionale e la salvaguardia dei lavoratori della fondazione Santa Lucia IRCCS.

G/1222/8/5 e 6 (già em. 7.0.29)

Damiani, Durnwalder, Patton

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",

Premesso che,

l'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 permetteva ai produttori di superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (c.d. Conto energia) con la detassazione fiscale di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd Tremonti Ambiente);

il termine di scadenza per la presentazione della relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che intendevano avvalersi del mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gse era previsto per il 30 giugno 2020, prorogato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (dl semplificazioni) al 31 dicembre 2020;

considerato che

gli impianti fotovoltaici danno un contributo importante alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

pertanto, sembra ragionevole consentire ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gse, ma a condizioni più onerose rispetto alla norma originaria di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 124 citato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare l'emendamento 7.0.29 nella prossima legge di bilancio.

G/1222/9/5 e 6 (già em. 1.1)

Pogliese, Russo, Liris, Orsomarso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",

e con particolare riferimento alle disposizioni recate dall'emendamento 1.1 volto a prevedere,

a) al primo periodo dopo le parole "gli operatori economici che hanno presentato", sostituire le parole: "la comunicazione" con le seguenti: "uno o più comunicazioni";

b) al primo periodo dopo le parole "l'Agenzia delle entrate" sostituire le parole: "una comunicazione integrativa" con le seguenti: "una comunicazione integrativa, oppure diverse comunicazioni integrative nelle ipotesi in cui sia stata presentata una comunicazione per ciascun investimento";

c) al secondo periodo sostituire le parole: "la comunicazione" con la seguente: "ogni comunicazione",

impegna il Governo

a valutare la possibilità di tener conto della proposta di modifica di cui all'emendamento citato.

Art. 2

2.0.3 (testo 4)

Orsomarso, Garavaglia, Damiani

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 2-bis.

(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 10, lettere a), b) e c).";

"Art. 2-ter.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
 - a. 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
 - b. 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
 - c. 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

- d. 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e. 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f. 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a. 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b. 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c. 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.

8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.

10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

- a. intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
- b. applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1,

nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;

- c. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.

11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.

12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo."

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Art. 8

8.0.5 (testo 2)

Liris, Orsomarso, Borghesi, Claudio Borghi, Dreosto, Garavaglia, Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 1, comma 42-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole ", unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026," sono soppresse e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il Codice Unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42,

nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento lavori".

2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56."

Art. 11

11.30 (testo 2)

[Sensi](#), [Manca](#), [Tajani](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Losacco](#), [Borghesi](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#), [Testor](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 5, della legge 196 del 2009."

Art. 14

14.7 (testo 2)

[Claudio](#)

[Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Ambrogio](#), [Calandrini](#), [Castelli](#), [Gelmetti](#), [Liris](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Zedda](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Coord.1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al secondo periodo, le parole: «La comunicazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione integrativa di cui» e, al quinto periodo, le parole: «, sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato»;

al comma 4, alinea, le parole: «micro imprese» sono sostituite dalla seguente: «microimprese»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 124», dopo le parole: «commi 2 e 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «delle ZES Unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «della ZES unica»;

al secondo periodo, dopo le parole: «le regioni» e dopo le parole: «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «decreto-legge n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 124» e le parole: «decreto

del Ministro per gli affari europei, il sud» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «7milioni» è sostituita dalle seguenti: «7 milioni»;

al comma 2, terzo periodo, le parole: «Le società sportive professionistiche e società» sono sostituite dalle seguenti: «Le società sportive professionistiche e le società»;

al comma 3, le parole: «Sono esclusi dalla disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni»;

al comma 4, le parole: «Dipartimento dello sport» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport», le parole: «, è pubblicato» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e le parole: «del citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento di cui al decreto»;

al comma 5, le parole: «n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023»;

al comma 7, le parole: «Dipartimento dello sport» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport».

All'articolo 5:

al comma 4, dopo le parole: «numero 1-septies)» sono inserite le seguenti: «, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «allegato 1» sono inserite le seguenti: «al presente decreto»;

al comma 5, dopo le parole: «allegato 2» sono inserite le seguenti: «al presente decreto» e dopo le parole: «23 dicembre 2020» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 7, dopo le parole: «commi 1 e 5» sono inserite le seguenti «del presente articolo».

All'articolo 7:

al comma 5, dopo le parole: «dal 2027 al 2033» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «rese indisponibili, nei rispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «rese indisponibili nei rispettivi» e le parole: «e in quelli ad essi collegati» sono sostituite dalle seguenti: «e di quelli ad essi collegati»;

al comma 2, le parole: «Piano nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari» e le parole: «comma 3, del decreto-legge n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, del citato decreto-legge n. 19»;

alla rubrica, le parole: le parole: «Piano nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «anno accademico 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno accademico 2024/2025»;

al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024», le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «decreto-legge n. 48» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 48»;

al comma 4, le parole: «articolo 11 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 11 del regolamento di cui al decreto» e le parole: «tecnologiche, e all'innovazione digitale,» sono sostituite dalle seguenti: «tecnologiche e all'innovazione digitale»;

alla rubrica, le parole: «2024-2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025».

All'articolo 10:

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 26 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al» e, al capoverso 5-bis, le parole: «all'articolo 26, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 del presente articolo»;

al comma 3, alinea, le parole: «di cui comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6»;

al comma 4, le parole: «di cui comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 11, le parole: «tecnico contabile» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-contabile»;

al comma 13, alinea, dopo le parole: «garantendo altresì al medesimo» è inserita la seguente: «Commissario».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo» e le parole: «del citato decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice»;

al comma 2, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo»;

al comma 5, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 12:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «comma 1-bis» è inserita la seguente: «, alinea».

All'articolo 13:

al comma 2, la parola: «accredito» è sostituita dalla seguente: «accreditamento», le parole: «decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016» e le parole: «il Ministero verifica il rispetto di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;
al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

al comma 5, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: «n. 89» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120» e dopo le parole: «Continente africano» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, le parole: «SIMEST S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SIMEST S.p.A.».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «loro conti» sono sostituite dalle seguenti: «propri conti»;

al comma 2, le parole: «Avvenuta l'apertura» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo l'apertura» e le parole: «ivi pure indicata» sono sostituite dalle seguenti: «ivi indicata».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera b), capoverso 527-quater, dopo la parola: «Qualora» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «non è migliorato» sono sostituite dalle seguenti: «non sia migliorato».

All'articolo 20:

*al comma 2, lettera b), le parole: «si cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui»;
al comma 3, la parola: «30%» è sostituita dalle seguenti: «30 per cento».*

All'articolo 21:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «dall'U.O.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'unità operativa» e le parole: «Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024» e, al secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 4, dopo le parole: «del comune stesso» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

Coord.2

I relatori

Ai fini della corretta redazione sotto il profilo formale degli emendamenti approvati, apportare le seguenti modificazioni:

a. *L'emendamento 4.2 si intende riformulato come segue: "Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il decreto» con le seguenti: «il regolamento di cui al decreto».";*

b. *all'emendamenti 8.0.3 (testo 2), capoverso, art. 8-bis, sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire l'articolo 11-bis, introdotto dall'emendamento 11.0.27 (testo 2), con il seguente:*

*«Art. 11-bis. - (Finanziamento dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa") - 1. Tenuto conto delle modifiche **al PNRR** approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data **14** maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento **dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" della missione 4, componente 2, del PNRR**. Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del **presente decreto**, assunte con riferimento **all'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa"**.*

*2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali **dell'investimento di cui al comma 1**, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia»;*

d) All'articolo 19, comma 1, lettera b), capoverso 527-ter, come risultante dall'approvazione degli emendamenti 19.1 e 19.2, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge» con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

sostituire il secondo periodo con il seguente: «Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis».